

ISO 37001: IL WHISTLEBLOWING

ISO 37001: IL WHISTLEBLOWING

LA LEGGE N. 179/2017:

- ENTRATA IN VIGORE IL 29.12.2017;

HA INTRODOTTTO:

«DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA'
DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO
O PRIVATO»

ISO 37001: CHE COSA SI INTENDE PER WHISTLEBLOWING E CHI E' IL WHISTLEBLOWER

LETTERALMENTE «WHISTLEBLOWING» SIGNIFICA: «SOFFIARE NEL FISCHIETTO».

LO SCOPO DI TALE ESPRESSIONE E' QUELLO DI EVOCARE L'IMMAGINE DELL'ARBITRO CHE FISCHIA UN FALLO, MA L'AMBITO DI RIFERIMENTO E' IL MONDO DEL LAVORO.

IL WHISTLEBLOWER E' IL SOGGETTO CHE A FRONTE DI ATTIVITA' ILLECITE O FRAUDOLENTE DI CUI VIENE A CONOSCENZA SUL POSTO DI LAVORO SI FA CARICO DI SEGNALARE AL DIRIGENTE O ALLE AUTORITA' COMPETENTI LA SITUAZIONE IRREGOLARE.

ISO 37001: ART. 1 TUTELA PUBBLICO DIPENDENTE

IL PUBBLICO DIPENDENTE NON PUO' ESSERE:

- SANZIONATO;
- DEMANSIONATO;
- LICENZIATO;
- TRASFERITO O SOTTOPOSTO AD ALTRA MISURA ORGANIZZATIVA AVENTE EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI O INDIRETTI, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO PER EFFETTO DELLA SEGNALAZIONE.

L'ADOZIONE DI MISURE RITORSIVE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'ANAC DALL'INTERESSATO O DAI SINDACATI.

ISO 37001: ART. 2 TUTELA DIPENDENTE PRIVATO

NEL SETTORE PRIVATO E' STATO INTRODOTTO IL DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE O DISCRIMINATORI, DIRETTI O INDIRETTI, NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE PER MOTIVI COLLEGATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , ALLA SEGNALAZIONE.

LE MISURE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE DENUNCIATE ALL'INL (ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO).

ISO 37001: SANZIONI IN CASO DI ACCERTATA ADOZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L'ANAC APPLICA AL RESPONSABILE UNA SANZIONE PECUNIARIA DA 5.000,00 A 30.000,00 EURO.
L'EVENTUALE LICENZIAMENTO E' **NULLO** E IL LAVORATORE VA REINTEGRATO.

SETTORE PRIVATO: SONO **NULLI** LICENZIAMENTO RITORSIVO O DISCRIMINATORIO DEL SOGGETTO, IL CAMBIAMENTO DI MANSIONI E OGNI ALTRA MISURA RITORSIVA O DISCRIMINATORIA.

E' ONERE DEL DATORE DI LAVORO DIMOSTRARE LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO O DEL TRASFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA SEGNALAZIONE.

ISO 37001: ART. 3 COORDINAMENTO CON IL CODICE PENALE

L'ART. 3 METTE AL RIPARO IL SEGNALATORE DA EVENTUALI RESPONSABILITA'.

IL COMMA 1 PREVEDE CHE: NELLE SEGNALAZIONI O DENUNCE EFFETTUATE NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO, IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE ALL'INTEGRITA' DELLE PP.AA. O PRIVATE, NONCHE' ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DELLE MALVERSAZIONI, COSTITUISCA «**GIUSTA CAUSA**» DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DALL'OBLIGO DI SEGRETO, CON RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTT. 326, 622, E 623 C.P., OLTRE CHE IN RELAZIONE ALL'OBLIGO DI FEDELTA' DEL DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 2105 C.C.

ISO 37001: CONCETTO DI «GIUSTA CAUSA»

TALE CLAUSOLA SVOLGE LA FUNZIONE DI «VALVOLA DI SICUREZZA» DEL SISTEMA PENALISTICO: EVITA CHE LA SANZIONE PENALE SCATTI ALLORCHE' L'OSSERVANZA DEL PRECETTO APPAIA CONCRETAMENTE INESIGIBILE IN RAGIONE DI SITUAZIONI OSTATIVE A CARATTERE SOGGETTIVO O OGGETTIVO, DI OBBLIGHI DI SEGNO CONTRARIO, OVVERO DELLA NECESSITA' DI TUTELARE INTERESSI CONFLIGGENTI, CON RANGO PARI O SUPERIORE RISPETTO A QUELLO PROTETTO DALLA NORMA INCRIMINATRICE, IN UN RAGIONAVOLE BILANCIAMENTO DI VALORI (**CORTE COST. 5/2004**).

ISO 37001: WHISTLEBLOWING E D.LGS. 231/2001

LA MODIFICA NORMATIVA INTRODotta DALLA LEGGE N. 179/2017 HA RIGUARDATO L'ART. 6 D.LGS. 231/2001 CHE DISCIPLINA I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEI A PREVENIRE REATI.

TALI MODELLI DOVRANNO ORE PREVEDERE:

1. UNO O PIU' CANALI CHE CONSENTANO A COLORO CHE A QUALSIASI TITOLO RAPPRESENTINO O DIRIGANO L'ENTE DI PRESENTARE, A TUTELA DELL'INTEGRITA' DELL'ENTE, SEGNALAZIONI CIRCONSTANZIATE DI CONDOTTE ILLECITE, RILEVANTI E FONDATE SU ELEMENTI DI FATTO PRECISI E CONCORDANTI, O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ENTE, DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE; TALI CANALI GARANTISCONO RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE;

ISO 37001: WHISTLEBLOWING E D.LGS. 231/2001

2. ALMENO UN CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE IDONEO A GARANTIRE, CON MODALITA' INFORMATICHE, LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE;
3. MISURE IDONEE A TUTELARE L'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E A MANTENERE LA RISERVATEZZA DELL'INFORMAZIONE IN OGNI CONTESTO SUCCESSIVO ALLA SEGNALAZIONE, NEI LIMITI IN CUI L'ANONIMATO E LA RISERVATEZZA SIANO OPPONIBILI PER LEGGE.

ISO 37001: WHISTLEBLOWING E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)

L'ART. 41 DEL D.LGS. 231/07 DISPONE CHE DEBBANO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELLA UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF), PER IL TRAMITE DI UN RESPONSABILE ALLO SCOPO DELEGATO (**RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**), QUELLE OPERAZIONI PER LE QUALI SI RITIENE CHE I SOGGETTI INDIVIDUATI DAGLI ARTT. 11, 12, 13 E 14 DEL RICHIAMATO DECRETO, «**SAPPIANO, SOSPETTINO O ABBIANO RAGIONEVOLI MOTIVI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO O CHE SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**».

ISO 37001: WHISTLEBLOWING E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)

IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE PRESENTA ANALOGIE CON LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING DATO CHE, ANCHE PER TALE ULTIMO TIPO DI SEGNALAZIONI, E' PREVISTA:

- LA GARANZIA DI RISERVATEZZA E ANONIMATO NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE.
- IL PROCESSO INTERNO CHE DETERMINA LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E', DI NORMA, PUNTUALMENTE DISCIPLINATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PROCEDURALE DELL'INTERMEDIARIO.

ISO 37001: WHISTLEBLOWING E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007)

ELEMENTO DI DIVERSITA' TRA I DUE PROVVEDIMENTI E' IL SOGGETTO A CUI E' CONFERITO DALLA LEGGE IL POTERE DISCREZIONALE RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ESTERNO, OSSIA:

LEGGE 179/2017: ORGANO DIRETTIVO DELL'ENTE;

ART. 41 D.LGS. 231/2007: SOGGETTO RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE.

ISO 37001: IL «DATAGATE» E EDWARD SNOWDEN «THE WHISTLEBLOWER»

EDWARD SNOWDEN, COLLABORATORE DELLA BOOZ ALLEN HAMILTON, AZIENDA DI TECNOLOGIA INFORMATICA CONSULENTE DELLA **N.S.A. (NATIONAL SECURITY AGENCY)** E' NOTO PER AVER RIVELATO PUBBLICAMENTE, NEL 2013, I DETTAGLI DI ALCUNI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DI MASSA DEL GOVERNO STATUNITENSE E BRITANNICO.

HA RIVELATO INFORMAZIONI SU PROGRAMMI DI INTELLIGENCE SEGRETI, TRA CUI IL PROGRAMMA DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA TRA STATI UNITI E UNIONE EUROPEA RIGUARDANTE I METADATI (INFORMAZIONI CHE DESCRIVONO UN INSIEME DI DATI, AD ES. TABULATI TELEFONICI) DELLE COMUNICAZIONI E DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA.

TALI RIVELAZIONI HANNO FATTO EMERGERE UNA GRAVE INTRUSIONE DEI GOVERNI NELL'AMBITO DELLA VITA PRIVATA DEI CITTADINI.

ISO 37001: IN CONCLUSIONE

ANCHE SE LA LEGGE 179/2017 RIGUARDA SEGNALAZIONI DI COMPORTAMENTI SCORRETTI E FRAUDOLENTI ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE DI LAVORO, LE RIVELAZIONI DI SNOWDEN E LO SCANDALO «DATAGATE» CHE NE E' DERIVATO APPAIONO IMPORTANTI PER CAPIRE MAGGIORMENTE IL FENOMENO DEL «WHISTLEBLOWING».

Grazie dell'attenzione.

Training & Competences Certification

Via Gaetano Giardino 4 | 20123, Milano | Italy
+39 02 80691780 - 80691739 - 86968605 Office
formazione@certiquality.it

Seguici: www.certiquality.it | [Linkedin](#) | [Newsletter](#)